

# **COMUNE DI NOTO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)**

## INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento</i> .....	3
<i>Art. 2 - Soggetto Attivo</i> .....	3
<i>Art. 3 - Soggetti passivi</i> .....	3
<i>Art. 4 - Presupposto di applicazione</i> .....	4
<i>Art. 5 - Nozione di abitazione principale e pertinenze</i> .....	4
<i>Art. 6 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto</i> .....	5
<i>Art. 7 - Base imponibile delle aree fabbricabili</i> .....	6
<i>Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta</i> .....	6
<i>Art. 9 - Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze</i> .....	7
<i>Art. 10 – Assimilazioni</i> .....	7
<i>Art. 11 - Agevolazioni</i> .....	7
<i>Art. 12 - Esenzioni</i> .....	8
<i>Art. 13 - Quota riservata allo Stato</i> .....	9
<i>Art. 14 – Fabbricati inagibili o inabitabili</i> .....	10
<i>Art. 15 – Funzionario responsabile</i> .....	11
<i>Art. 16 – Gestione del Servizio</i> .....	11
<i>Art. 17 – Dichiarazione</i> .....	11
<i>Art. 18 - Versamenti</i> .....	12
<i>Art. 19 - Rimborsi</i> .....	12
<i>Art. 20 - Concessione all'edificazione e alla lottizzazione</i> .....	12
<i>Art. 21 - Riscossione coattiva</i> .....	13
<i>Art. 22 - Potenziamento dell'ufficio tributi</i> .....	13
<i>Art. 23 - Disposizioni finali</i> .....	13
<i>Art. 24 - Entrata in vigore</i> .....	13

### ***Art. 1 - Oggetto del regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria, quale componente di natura patrimoniale dell'Imposta Comunale Unica (IUC) di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 2 del D.L. n. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013 e art. 1 della Legge n. 147/2013 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ***Art. 2 - Soggetto Attivo***

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Noto relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa fra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

### ***Art. 3 - Soggetti passivi***

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.
4. E' altresì soggetto passivo l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

#### ***Art. 4 - Presupposto di applicazione***

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con esclusione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile. I terreni agricoli del Comune di Noto sono esenti in virtù dell'art. 7 lettera h del D.lgs. 504/1992 e come confermato dal D.Lgs. n. 23 del 2011D, in quanto ricadenti in zona montana/collinare così come dall'art.15 della legge 984/1977.
3. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
4. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

#### ***Art. 5 - Nozione di abitazione principale e pertinenze***

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e

C7 (tettoie, soffitte e simili).

3. Dell'aliquota agevolata, il contribuente, oltre all'abitazione principale, può beneficiare limitatamente ad una sola pertinenza. Nel caso di più pertinenze, l'aliquota agevolata si applica all'unità immobiliare che insiste nello stesso stabile in cui è ubicata l'abitazione principale.

**Art. 6 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella:

<b>GRUPPO CATASTALE FABBRICATI</b>	<b>RIVALUTAZIONE Legge 662/96 – art. 3 commi 48 e 51</b>	<b>MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>
A (abitazioni)	5%	<b>160</b>
A 10 (uffici e studi privati)	5%	<b>80</b>
B (colonie, asili, ospedali)	5%	<b>140</b>
C1 (negozi, bar, botteghe)	5%	<b>55</b>
C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie)	5%	<b>160</b>
C3 C4 C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	5%	<b>140</b>
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	5%	<b>60 per il 2012 65 dall'1-1-2013</b>
D 5 (istituto di credito, cambio e assicurazione)	5%	<b>80</b>

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

#### ***Art. 7 - Base imponibile delle aree fabbricabili***

1. Per le aree fabbricabili, il valore è calcolato sulla base della relazione tecnica e tabella valori del 02.09.2004 predisposti dall'Ufficio Tecnico dell'Ente – Settore IV-Urbanistica, gestione e salvaguardia del Territorio, approvate con Delibera Consiliare n. 73 del 21.12.2004 a norma dell'art. 59 del D.Lgs 446/97 ,lettera g., co 1.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. I valori delle aree edificabili vengono annualmente variati a seguito dell'adeguamento Istat entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
4. In caso di immobili in corso di costruzione o di definizione (categoria F/3 o F/4), edificati su terreno agricolo, la base imponibile è data dal prodotto dei metri quadrati pari al doppio dell'area di sedime per il valore dell'area fabbricabile più vicina alla zona interessata.

#### ***Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta***

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con apposita deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006, in caso di mancata approvazione delle aliquote e della detrazione entro il termine previsto dal comma 1, si intendono prorogate le aliquote e detrazioni approvate nell'anno precedente.

### ***Art. 9 - Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze***

1. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e per le relative pertinenze come definite dall'articolo 5 si applica l'aliquota ridotta nella misura prevista con l'apposita delibera di cui all'articolo 8.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per la relativa pertinenza, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di cui al comma 2 è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP. Per quest'ultima fattispecie non si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale.

### ***Art. 10 – Assimilazioni***

1. Si assimila ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

### ***Art. 11 - Agevolazioni***

Il Comune con deliberazione di cui al precedente articolo 8 può prevedere un'aliquota agevolata per n. 1 unità immobiliare ad uso abitativo, concessa dal proprietario in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, costituenti un nucleo convivente anagraficamente accertato di almeno due persone, che nella stessa stabiliscono la propria residenza.

Condizione essenziale per usufruire dell'aliquota agevolata è la presentazione da parte del contribuente di documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto richiesto. In caso di istanza presentata tardivamente, l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

### ***Art. 12 - Esenzioni***

#### **1. Sono esenti dall'imposta:**

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

- h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- m. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- n. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- o. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- p. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### ***Art. 13 - Quota riservata allo Stato***

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate

dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
4. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali ed il relativo gettito è di competenza del Comune.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### ***Art. 14 – Fabbricati inagibili o inabitabili***

Per gli immobili inagibili o inabitabili la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento.

Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente ecc.) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
- i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose e persone.

Detto beneficio compete a condizione che l'immobile non sia comunque utilizzato. Per ottenere il riconoscimento dello stato di inagibilità o inabitabilità, il contribuente deve richiedere il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale, a proprie spese, il quale verificato le condizioni dell'immobile, ne rilascia certificazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04/01/1968 n. 15. In questo caso il Comune si riserva la facoltà di accertare quanto dichiarato dal contribuente mediante sopralluogo tecnico. Per avere diritto alla riduzione non è sufficiente che il bene sia di fatto inagibile o inabitabile, ma occorre che il contribuente presenti formale denuncia di variazione all'Ufficio Tributi. Nel caso di ordinanza di sgombero, non è necessario che il contribuente presenti formale denuncia di variazione.

### ***Art. 15 – Funzionario responsabile***

Fino a quando il servizio di accertamento e liquidazione sarà gestito dal Comune, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sono attribuiti ad un funzionario comunale nominato dal Sindaco.

Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

### ***Art. 16 – Gestione del Servizio***

Il Servizio di liquidazione e di accertamento è effettuato dal Comune in economia diretta .

Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale ed organizzativo può affidare, anche disgiuntamente, il servizio di riscossione, di liquidazione e di accertamento del tributo nelle forme associative previste negli artt. 24, 25, 26 e 28 della legge 8.6.1990 n. 142 oppure mediante convenzione con aziende speciali di cui all'art. 22 comma 3, lettera "C" della citata legge 142/90, con società previste dalla successiva lettera "e" , ovvero con società miste, ai concessionari di cui al DPR 28.01.1988, N. 43, nonché ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97.

### ***Art. 17 – Dichiarazione***

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

### ***Art. 18 - Versamenti***

3. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate, con scadenze rispettivamente il 16 giugno (prima rata) e la seconda il 16 dicembre (seconda rata), oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore ad euro 2,00.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi; per eccesso se superiore a detto importo.

### ***Art. 19 - Rimborsi***

- 1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2 Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale per il periodo di riferimento, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3 Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 20,00.
- 4 Per le aree divenute inedificabili in relazione ad apposito atto deliberativo esecutivo del Comune, il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta pagata.

Il rimborso compete dal quinto anno precedente a quello in cui la deliberazione citata al comma 4 è divenuta esecutiva.

Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia stata iniziata opera di qualsiasi natura nelle aree interessate, né da parte del contribuente sia stata intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione comunale.

Il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività.

Il rimborso è attivato a seguito di specifica richiesta del soggetto passivo.

### ***Art. 20 - Concessione all'edificazione e alla lottizzazione***

L'Ufficio Tecnico Comunale, ai fini del rilascio di concessione edilizia e/o di agibilità, deve

richiedere al servizio Tributi del Comune attestazione di regolarità della posizione tributaria della ditta che ha richiesto la concessione.

In caso di irregolarità, potrà esser rilasciata la concessione solo dopo il pagamento delle imposte evase (nei limiti della prescrizione) comprensive di sanzioni ed interessi.

#### ***Art. 21 - Riscossione coattiva***

- 1 La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, in alternativa, è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
- 2 Non si procede all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 20,00.

#### ***Art. 22 - Potenziamento dell'ufficio tributi***

Per effetto di quanto previsto dall'art.3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs.n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, una percentuale del gettito IMU è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

#### ***Art. 23 - Disposizioni finali***

Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

#### ***Art. 24 - Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.